



- Alla Direzione Edilizia
Responsabili Tecnici ed Amministrativi
Istruttori Tecnici ed Amministrativi
- A Tutti i Municipi da I a XV
Direzioni Tecniche
- Al Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive
Direzione Sportelli Unici
- e, p.c. All' Assessorato all'Urbanistica
- All' Avvocatura Capitolina
Sede

Oggetto: Informativa inerente interventi per lo sviluppo del Cinema e dell'Audiovisivo.

Con riferimento all'oggetto si portano a conoscenza gli Uffici in indirizzo, che la L.R. 22.10.2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", ha apportato delle modifiche e delle integrazioni alla L.R. 13.04.2012, n. 2 "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo", in particolare, per quanto attiene le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa alle attività che disciplinano il settore cinematografico e dell'audiovisivo.

A tal fine si ritiene utile richiamare quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. e-bis) nonché dal successivo comma 3 lett. b), del vigente testo della L.R. 2/2012.

Art. 4

(Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrative:

- a) ... omissis;
- b) ... omissis;
- c) ... omissis;
- d) ... omissis;
- e) ... omissis;

e bis) rilascia l'autorizzazione unica di cui all'articolo 6 per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda superiore a 2500 mq

- f) ... omissis.



3. Roma Capitale e i Comuni, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 175 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:

a) ... omissis;

b) rilascia l'autorizzazione unica di cui all'articolo 6¹ per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda inferiore o pari a 2.500 mq.

Sotto il profilo edilizio, si ritiene opportuno altresì richiamare quanto previsto dall'art. 20 commi 7, 8 e 9 del D.L. 14.01.1994, n. 26 convertito in Legge 01.03.1994, n. 153 "Interventi urgenti in favore del cinema"

Art. 20

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

In merito alla corretta interpretazione circa la non onerosità afferente il contributo di costruzione inerente la volumetria complessiva delle sale cinematografiche (con l'esclusione di ambienti destinati ad altre attività non inerenti l'attività di spettacolo cinematografico come ristorazione, aree giochi, uffici, tempo libero, ecc. tese a fornire ulteriori servizi agli spettatori, che non sono da ritenersi esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione), riferibile quindi al solo onere di urbanizzazione primaria, si rinvia alla giurisprudenza prevalente che si è consolidata nel tempo, come: Sentenze Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3229/2010 e n. 4859/2013; TAR Toscana, Sez. III, n. 1199/2014.

Il Funzionario
Arch. Vito Rocco Panetta

Il Direttore
Cinzia Esposito

¹ Art. 6 comma 1 L.R. 2/2012 "...L'autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2"